

L'onorevole La Porta avrebbe facoltà di parlare; ma non essendo presente, la do all'onorevole Fambri.

FAMBRI. Io aveva intenzione di rivolgere al ministro della guerra alcune domande, le quali, avendogli testè fatte privatamente, ed ottenutone le più ampie e soddisfacenti spiegazioni, io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno iscritto per parlare nella discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare in tutte le provincie dello Stato due leve distinte e separate sui giovani nati negli anni 1850 e 1851. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 50,000 uomini per ciascheduna delle due classi di leva. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il contingente di prima categoria d'ogni classe è, in via eccezionale, ripartito in due parti.

« La prima parte di 30,000 uomini, percorrerà sotto le armi il tempo stabilito dalla legge 20 marzo 1854.

« La seconda parte di 20,000 uomini starà sotto le armi, nel 1872, il maggior tempo compatibile colla spesa che verrà stabilita in bilancio. »

FARINI, *relatore*. Il ministro della guerra osservava testè alla Commissione che, per ogni eventualità che si presentasse, per il bisogno che si avverasse prima del 1872 di chiamare questi uomini sotto le armi, le leve 1850 e 1851, ed anche la prima parte della seconda categoria, egli reputa conveniente che nel terzo comma dell'articolo 3 siano cancellate le parole « nel 1872, » e si lasci tale comma genericamente espresso nel modo seguente :

« La seconda parte di 20,000 uomini starà sotto le armi il maggior tempo compatibile, colla spesa che verrà stabilita in bilancio. »

La Commissione, in nome della quale io parlo, non ha difficoltà di aderire a questa domanda del ministro, affinchè egli abbia la maggior latitudine che può essere necessaria pei bisogni del paese.

FAMBRI. Io intendo indirizzare una breve domanda alla Commissione ed al Ministero.

All'articolo 3 si parla di due parti della prima categoria : la parte prima di 30,000 uomini, la quale percorre sotto le armi il tempo stabilito dalla legge 20 marzo 1854; la seconda di 20,000 uomini, la quale ci starà quattro, sei, otto mesi, quello che si avrà danari per tenerla.

Ora, siccome gli individui della prima categoria di un contingente stabiliscono per gli altri membri della famiglia dei privilegi di esenzione, io domando che si spieghi nettamente se ciò debba anche essere per questi secondi 20 mila uomini, i quali non forniscono il servizio dei primi 30 mila, perchè stanno sotto le armi solo quattro, sei od otto mesi e non dovrebbero river-

berare sulle famiglie lo stesso privilegio, essendo essi in sostanza come individui di seconda categoria chiamati a temporario servizio di istruzione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FARINI, *relatore*. Innanzitutto, per rispondere all'onorevole Fambri, conviene che io lo preghi di risalire al concetto dal quale noi siamo partiti nel proporre che il contingente di prima categoria fosse accresciuto da 30 mila uomini che erano domandati dal Ministero a 50 mila uomini.

Il concetto fondamentale si è questo: essere la seconda categoria di poco aiuto, arrecare essa un aumento poco efficace alla forza dell'esercito; necessario per conseguenza lo aumentare la prima categoria.

Questa considerazione, la quale fu ieri trattata da me particolarmente, svolgendo la mia interpellanza, fu appunto quella che condusse la Commissione a stabilire la cifra di 50 mila uomini. Ma la Commissione, accrescendo la forza del contingente di prima categoria incappava in una difficoltà di aumento di spesa pel bilancio del 1872, che fino da oggi il ministro presupponeva determinato nella cifra stessa e precisa che noi abbiamo votata pel 1871.

La Commissione quindi diceva: ma come è possibile oggi, a dieci mesi d'intervallo, stabilire quali saranno le necessità militari d'Italia nel 1872?

Questi uomini di prima categoria, che ora si tratta di descrivere, verranno chiamati nel 1872, se il bilancio ve lo permetterà, perchè maggiore di quello che non è oggi, voi potrete tenerli tutti sotto le armi per l'intero anno; se poi i tempi fossero tranquilli, ed il bilancio per conseguenza si mantenesse negli stretti limiti d'oggi, allora voi terrete questi uomini quattro, cinque, sei mesi sotto le bandiere, poi li manderete in congedo illimitato, dove percorreranno la ferma di undici anni.

Qui però sorgeva un'altra difficoltà. La legge vigente della leva, la quale, come diceva anche ieri, fu sempre interpretata con una certa latitudine, cioè che la ferma sotto le armi possa essere inferiore al limite di cinque anni, ma non sorpassarli, può essere oggi interpretata con tanta latitudine, stando qual è, che pochi mesi di servizio bastino perchè si possa ritenere che questi uomini di prima categoria abbiano soddisfatto pienamente all'obbligo loro?

La Commissione riputava veramente che la interpretazione sarebbe stata troppo lata in questo senso, e divisò con un articolo apposito determinare per questi uomini un modo di servizio speciale, non certo, preciso, determinato, ma eventuale. Se il bilancio del 1872 comporterà che questi uomini stiano un intero anno sotto le armi, vi rimarranno, e potranno pure rimanervi negli anni dopo; altrimenti serviranno solo il tempo permesso dal bilancio.